



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 65/10

Lussemburgo, 1° luglio 2010

Sentenza nella causa C-99/09

Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. / Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej

La Corte precisa che il carattere dissuasivo della tariffa relativa alla portabilità del numero di telefono è valutato in considerazione dei costi sopportati dall'operatore per la fornitura del servizio

Tuttavia, al fine di evitare di dissuadere i consumatori dal fare uso dell'agevolazione della portabilità, l'autorità nazionale di regolamentazione può fissare l'importo massimo di tale tariffa a un livello inferiore ai costi

Con decisione del 2006 il presidente dell'autorità nazionale di regolamentazione (ARN) polacca competente in materia di comunicazioni elettroniche ha inflitto un'ammenda di PLN 100 000 (circa EUR 24 350) alla Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. (PTC) argomentando che la tariffa unica di PLN 122 (circa EUR 29,70) fatturata dalla PTC in caso di cambiamento di operatore nel corso del periodo dal 28 marzo al 31 maggio 2006 costituiva una violazione della legge sulle telecomunicazioni, in quanto un tale importo dissuadeva gli abbonati della PTC dal far uso del loro diritto alla portabilità del numero.

Ritenendo che l'importo della tariffa unica relativa alla portabilità del numero – l'agevolazione consistente nel fatto che un abbonato di telefonia mobile può mantenere il medesimo numero di telefono nel caso di cambiamento di operatore – non potesse essere calcolato senza tener conto dei costi sostenuti dall'operatore per l'attuazione di tale servizio, la PTC ha proposto appello avverso tale decisione.

Chiamato a pronunciarsi in sede di ricorso per cassazione, il Sąd Najwyższy (Corte suprema polacca) chiede alla Corte di giustizia se l'ARN competente, tenuta a verificare che gli oneri a carico dei consumatori per l'utilizzazione del servizio della portabilità del numero non producano l'effetto di dissuaderli dall'avvalersi di tale agevolazione, sia tenuta a prendere in considerazione i costi sostenuti dagli operatori di reti di telefonia mobile.

La Corte ricorda, anzitutto, che il diritto alla portabilità dei numeri ha l'obiettivo di eliminare gli ostacoli alla libera scelta dei consumatori, in particolare tra gli operatori di telefonia mobile, e di garantire, in tal modo, lo sviluppo di una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi telefonici.

La Corte osserva poi che, al fine di conseguire tali obiettivi, la direttiva «servizio universale»¹ prevede che le ARN controllino che i prezzi dell'interconnessione correlati alla portabilità del numero siano orientati ai costi e che gli eventuali oneri a carico del consumatore non producano l'effetto di dissuaderlo dall'uso di tali servizi complementari.

La Corte ne ha dedotto che **i costi dell'interconnessione sostenuti dall'operatore e l'importo della tariffa dovuta dal consumatore**, in linea di principio, **sono connessi**. Tale connessione consente di garantire un compromesso tra due interessi, quello dei consumatori e quello degli operatori.

¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51).

La Corte sottolinea che il metodo scelto dalla ANR per valutare il carattere dissuasivo della tariffa deve essere coerente con i principi inerenti alla tariffazione dell'interconnessione per consentire di garantire l'obiettività, la piena efficacia e la trasparenza di tale tariffazione.

Spetta pertanto all'ARN determinare, facendo uso di un metodo obiettivo e affidabile, **sia i costi sostenuti dagli operatori** per la fornitura del servizio della portabilità del numero, **sia la tariffa limite al di là della quale i consumatori potrebbero essere indotti a rinunciare a detto servizio.**

A seguito di tale esame, l'ARN deve opporsi, eventualmente, all'applicazione di una tariffa che, pur essendo in connessione con detti costi, alla luce di tutti i dati di cui essa dispone, avrebbe un carattere dissuasivo per il consumatore.

In tale ipotesi, **l'ARN può giungere a ritenere che l'importo della tariffa** che si può richiedere al consumatore **debba collocarsi ad un livello inferiore a quello che risulterebbe da una determinazione operata unicamente in base ai costi**, valutati secondo un metodo oggettivo e affidabile, che gli operatori devono sostenere per garantire la portabilità dei numeri.

Di conseguenza, la Corte dichiara che **l'ARN è tenuta a prendere in considerazione i costi sostenuti dagli operatori** delle reti telefoniche mobili **relativi all'attivazione del servizio di portabilità del numero** nella valutazione del carattere dissuasivo della tariffa dovuta dai consumatori per l'utilizzazione di detto servizio. **Tuttavia, essa mantiene la facoltà di fissare l'importo massimo di tale tariffa** esigibile dagli operatori **a un livello inferiore ai costi sostenuti da questi ultimi, quando una tariffa calcolata unicamente sulla base di detti costi sia tale da dissuadere i consumatori dall'avvalersi dell'agevolazione della portabilità.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582